



COMUNE DI TRECASE
Provincia di Napoli
III SETTORE
RIPARTIZIONE TECNICA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO E
L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE
DI N. 3 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA
NATURALE E GASATA DENOMINATI "CASA DELL'ACQUA"

CUP E36E14000020003

CIG: [6118949C71]

Il dirigente del Settore
dott.ing. Aniello Cirillo

CAPITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 — Oggetto dell'appalto

Il Comune di Trecase, al fine di valorizzare ulteriormente l'acqua potabile in arrivo dall'acquedotto pubblico e in un'ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti dai cittadini per l'acquisto di acqua, intende promuovere, su alcune aree nella propria disponibilità, l'installazione di erogatori pubblici di acqua proveniente dall'acquedotto, refrigerata, in forma liscia e gasata.

Il soggetto aggiudicatario (di seguito denominato "concessionario") deve pertanto progettare, realizzare e gestire, a propria cura e spesa, tre punti per la distribuzione pubblica di acqua proveniente dall'acquedotto su aree di proprietà comunale.

Articolo 2 — Localizzazione delle strutture, requisiti tecnici minimi

Le aree identificate per installare gli impianti sono le seguenti, su ciascuna delle quali può essere realizzata una sola casa dell'acqua:

1. **Piazza S. Gennaro;**
2. **Prolungamento Via Vesuvio;**
3. **Via Capitano Giuseppe Rea;**

il tutto come da studio di fattibilità allegato alla DGC n.13 del 29/01/13, che costituisce parte integrante e sostanziale degli atti di gara.

Il concessionario, in sede di offerta, deve indicare in che modo intende realizzare le case dell'acqua e la loro collocazione esatta, avendo cura che la stessa non crei intralcio o danno alla circolazione veicolare, alle infrastrutture o alle attività esistenti sull'area.

Articolo 3 — Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in **anni 7 (sette)** con decorso dalla data di stipula della convenzione. Su richiesta del concessionario, che dovrà pervenire almeno un anno prima della scadenza, la concessione potrà essere prolungata per un periodo, non superiore ad un anno, ad esclusiva discrezione del Comune, nelle more della predisposizione di nuova gara ad evidenza pubblica.

Articolo 4 — Termine di esecuzione dei lavori

La realizzazione delle "case dell'acqua" dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 90 (novanta) gg. dal rilascio del permesso di costruire o atto equivalente.

Articolo 5 — Oneri a carico del concessionario

Il concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:

1. entro 15 gg dall'aggiudica provvisoria, inoltrare alla Stazione Appaltante un progetto esecutivo che, una volta approvato dalla A.C., dovrà acquisire tutti i permessi, nulla osta ecc..;
2. installare, mettere in esercizio e mantenere efficienti i punti di erogazione dell'acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e

- garantire le normali condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve inoltre garantire l'idoneità delle strutture dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l'idoneità al consumo umano dell'acqua erogata;
3. dimensionare le strutture dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico delle stesse. Le "case dell'acqua" non dovranno comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Le strutture dovranno essere idoneamente coibentate, dovranno disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno e dovranno essere progettate per sopportare anche l'eventuale carico della neve. A tal fine dovrà essere successivamente fornita, in sede di ottenimento di tutti i permessi e autorizzazioni necessari di tipo urbanistico, apposita documentazione tecnica;
 4. provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (a puro titolo di esempio: energia elettrica, acqua potabile, fognatura, telefono), curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori.
 5. provvedere, a seguito dell'aggiudicazione della concessione, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione delle case dell'acqua, la gestione degli impianti e la distribuzione e vendita dell'acqua;
 6. rispettare un orario di apertura delle case dell'acqua compreso tra le ore 6,30 antimeridiane (ora italiana) e le ore 22,30 pomeridiane (ora italiana), per tutti i giorni dell'anno, garantendo almeno 14 ore di funzionamento al giorno;
 7. provvedere al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, imposte per pubblicità ed affissioni e tassa per lo smaltimento dei rifiuti;
 8. concedere al Comune la possibilità di utilizzare parte delle pareti laterali delle strutture per campagne di informazione istituzionali, per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni all'anno. Il concessionario potrà usare le pareti libere delle strutture realizzate come spazi pubblicitari da gestire in proprio, per un massimo di 2 mq a struttura. Sulle pareti delle strutture realizzate è vietata ogni pubblicità avente natura o carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati;
 9. assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare il consumo di acqua potabile, dell'energia elettrica e dell'anidride carbonica (CO₂) da aggiungere all'acqua erogata;
 10. effettuare, a propria cura e spese, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno trimestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, per la successiva pubblicazione sul sito Internet, nonché resi visibili al pubblico su ogni struttura installata, sullo schermo schermo LED 32", protetto da vetro antiscalfittura, che divulgherà immagini e/o filmati sulla produzione di acqua potabile, sulla qualità dell'acqua del territorio e i controlli effettuati, oltre ad una serie di dati per il risparmio ambientale;
 11. adottare un prezzo di vendita dell'acqua — liscia o gasata — non superiore rispettivamente ad € 0,04 per litro ed € 0,05 per litro, o quello inferiore scaturito dalla gara ad evidenza pubblica
 12. garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento delle strutture installate, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque entro le 36 ore lavorative successive al verificarsi dell'anomalia. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori, l'impresa è tenuta all'immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto

- svolgimento del servizio;
13. fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazioni o guasti;
 14. rendersi disponibile a valutare l'installazione di eventuali ulteriori punti distribuzione alle stesse condizioni di questo capitolato in caso ciò si rendesse necessario in futuro;
 15. provvedere alla sostituzione periodica dei dispositivi di filtraggio, alla sostituzione delle bombole di CO2 necessarie per l'erogazione di acqua frizzante, alla verifica periodica del corretto funzionamento di tutti i dispositivi per mantenere gli standard di qualità dell'acqua, a redigere report relativi alle operazioni di manutenzione ordinaria, alla pulizia periodica del sito e sanificazione dei sistemi, manutenzione lampade U.V.;
 16. piano di autocontrollo H.A.C.C.P.
 17. affiggere nei punti di distribuzione, le regole di utilizzo del servizio, nonché consigli di comportamento da adottare al fine di conseguire gli scopi ecologici del progetto;
 18. realizzare le opere accessorie e le attrezzature previste in progetto per l'installazione completa della casa dell'acqua.

Il concessionario deve certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 2004/108/CE "Direttiva di compatibilità elettromagnetica", dalla direttiva 2006/95/CE "Direttiva bassa tensione" e dal D.M. 174/04 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano".

Gli impianti installati dovranno essere prodotti da aziende debitamente certificate ed in particolare si richiede che le aziende produttrici degli impianti che si intende installare siano in possesso delle seguenti certificazioni:

- Certificazione UNI EN ISO 22000:2005 Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare - Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare;
- Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 del sistema di gestione della qualità aziendale
- Sistema di sanitizzazione programmata almeno giornaliera di tutto l'impianto attraverso l'utilizzo di apposita soluzione dosata in automatico

La qualità dell'acqua prodotta dovrà rispettare le vigenti norme di legge e rientrare nei limiti stabiliti dal D.Lgs 31/2011 in attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Articolo 6 — Oneri a carico del Comune

Il Comune di Trecase riconosce al concessionario, a fronte di tutti i costi sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto di concessione. Nessun onere dovrà essere previsto a carico del Comune di Trecase.

L'A.C. si rende disponibile a fornire al concessionario un sito protetto per l'installazione del sistema di ricarica delle tessere/chiavette per l'accesso al servizio.

CAPITOLII OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Articolo 7 — Domicilio e responsabilità

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

La ditta deve eleggere domicilio in Trecase; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.

Articolo 8 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Articolo 9 — Obblighi a carico del concessionario

Oltre agli altri obblighi previsti nel presente capitolato, la ditta appaltatrice è tenuta a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento delle prestazioni in parola che, ad avviso della ditta medesima, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio.

Articolo 10 - Progettazione ed esecuzione delle opere.

Il concessionario si obbliga a presentare entro 15 (quindici) giorni dal verbale di aggiudica provvisoria, l'elaborato progettuale esecutivo. La progettazione esecutiva sarà approvata con atto dirigenziale. una volta approvato dovrà acquisire tutti i permessi, nulla osta ecc.; occorrenti per il rilascio del permesso di costruire.

Il Comune si riserva la facoltà di fornire al Concessionario direttive per la definizione del progetto esecutivo. Dette direttive, di carattere meramente specificativo, non dovranno comunque essere tali da alterare i caratteri generali, nonché le condizioni realizzative e gestionali relative al progetto e all'offerta dell'aggiudicatario.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle direttive fornite dall'Amministrazione, il progetto non potrà essere approvato e la convenzione stipulata dovrà intendersi decaduta senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a titolo di indennizzo, di risarcimento, rimborso spese o a qualsiasi altro titolo.

In fase di presentazione dell' ulteriore livello progettuale il concessionario potrà apportare delle modifiche finalizzate alla rifunzionalizzazione e ottimizzazione del progetto che non alterino l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. Tali modifiche dovranno essere approvate dalla Amministrazione comunale.

Le attività preordinate alla costruzione dell'opera potranno essere intraprese dal Concessionario solo a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale del progetto esecutivo, nonché della acquisizione di ogni altro atto e/o nulla osta necessario di competenza di altro organo, ente o autorità amministrativa.

Articolo 11- Tempi di consegna e proroghe

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate, il concedente su richiesta del concessionario, può riconoscere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsto in convenzione, senza che ciò costituisca titolo per il concessionario ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

In ogni caso la proroga dovrà essere richiesta dal concessionario prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 12- Varianti progettuali, in corso d'opera, opere supplementari

Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle varianti progettuali richieste dal Concedente, sia durante la fase di costruzione sia durante la fase di gestione, che presentino le seguenti caratteristiche:

- i. introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinino un'alterazione sostanziale della progettazione;
- ii. introduzione di variazioni che non comportino modifiche alla tempistica per la realizzazione dei Lavori o alterino l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, salvo quanto previsto ai successivi commi.

Le Varianti in corso d'opera potranno essere richieste dal Concedente ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei soli casi di cui all'art. 132 del D.Lgs n. 163/2006.

In relazione alle Varianti proposte dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dal ricevimento della proposta.

Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi alle Varianti in corso d'opera, previste dall'art. 132, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006, fatto salvo per quanto previsto dalle cause che determinano variazioni dell'equilibrio economico e finanziario dell'investimento.

Il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito in relazione a varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 163/2006.

Le Varianti progettuali richieste dal Concedente, diverse dalle varianti progettuali di cui al precedente comma 1, che comportino oneri aggiuntivi per il Concessionario, in misura rilevante, saranno a carico del Concedente, fatta salva la possibilità di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

Qualora nel corso della concessione, a seguito di circostanze impreviste, si rendesse necessaria la realizzazione di ulteriori lavori o opere supplementari che non figurano nel progetto iniziale, né nella convenzione essi potranno essere affidati al Concessionario in via diretta, in conformità al quadro normativo vigente (art. 147 del D. Lgs n. 163/2006).

Articolo 13 - Trasferimento delle opere al comune

Le opere gestite dal concessionario entreranno nella disponibilità del Comune allo scadere del termine della concessione.

Il concessionario si impegna a consegnare le opere al Comune in buono stato di manutenzione con i relativi impianti e beni mobili perfettamente funzionanti.

Le parti al momento della presa in consegna delle opere da parte del concedente in pendenza dello spirare del contratto di concessione effettueranno un apposito verbale al fine di constatare lo stato dei luoghi.

Articolo 14 — Cauzione definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria della concessione deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 113 — comma 1 — del Codice. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata del collaudatore all'uopo incaricato, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

CAPITOLO III CONTROLLI

Articolo 15 — Vigilanza e controlli

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

Articolo 16 – Procedure di collaudo

Il collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 215 e ss. del Regolamento, con oneri a carico dell'A.C. secondo quanto previsto nel quadro economico di cui al bando di gara.

Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

Del collaudo finale verrà redatta dettagliata relazione.

Alla verifica dell'avvenuto completamento dei Lavori sarà redatto processo verbale ai sensi dell'art. 223 del Regolamento, nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la messa in esercizio.

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità di cui all'art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio.

Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

CAPITOLO IV

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 17 — Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo.

Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere — con atto motivato — una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati nel presente capitolato, viene applicata una penale di € 100,00/die, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'amministrazione comunale a causa del disservizio. In caso di mancato svolgimento periodico delle analisi dell'acqua erogata viene applicata una penale di € 300,00/die.

L'ammontare della penalità può essere prelevato, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, dal deposito cauzionale.

Articolo 18– Manutenzioni e sostituzioni

Sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese necessarie per le manutenzioni immobiliari, per tenere in piena efficienza gli impianti e le strutture, senza distinzione tra interventi di carattere ordinario e straordinario, in osservanza del programma di manutenzione allegato al progetto esecutivo.

Il Concessionario provvederà, altresì, a proprie cura e spese, alle attrezzature mobili e agli arredi, nonché a

mantenere in efficienza le stesse, operando le necessarie soluzioni.

Il Concessionario ha altresì l'obbligo di provvedere all'adeguamento delle strutture e degli impianti, in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i termini stabiliti dalle norme stesse.

Il Manuale d'Uso ed il Manuale di Manutenzione saranno custoditi dal Concessionario e compilati ed aggiornati secondo le norme relative.

Il Concessionario è tenuto a sollevare e manlevare il Comune da ogni pretesa di terzi relativa o conseguente allo stato di manutenzione ed efficienza delle strutture, degli impianti e degli spazi aperti.

L'Amministrazione concedente provvederà ad eseguire le verifiche ispettive sul complesso immobiliare oggetto di concessione, accertando, in contraddittorio con il concessionario, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali rinnovi totali e parziali degli impianti, necessari per riportare lo stesso alle ottimali condizioni di uso; le relative spese saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Qualora il concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione richiesti entro il termine indicato, l'Amministrazione concedente procederà ad incamerare la fideiussione di cui all' art. 14, nei termini e con le modalità ivi previste, e provvederà in proprio all'esecuzione dei lavori, senza che il concessionario possa, in alcun modo, opporvisi.

In alternativa il concedente potrà applicare le penali per inadempimento contrattuale con le modalità di cui all'art. 17.

Articolo 19- GESTIONE SERVIZI

Il Concessionario si impegna a gestire i seguenti servizi qualificati ai fini del presente contratto come "servizi a rilevanza economica":

- a) Gestione di n. 3 impianti di distribuzione pubblica di acqua filtrata

Articolo 20- Responsabilità della gestione

Il Concessionario gestirà le opere realizzate sotto la completa responsabilità propria e dei propri gestori sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa e domanda di terzi.

Il concessionario si impegna alla nomina del Responsabile Tecnico che sarà l'interlocutore del Concedente per tutti gli atti conseguenti alla gestione della presente concessione.

Il Responsabile Tecnico sarà nominato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione. Il Concessionario inoltre è tenuto a:

- impiegare nella prestazione di servizi gestiti in maniera diretta personale tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;
- applicare e far applicare ai gestori, relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge;
- mantenere in ogni momento in servizio personale dipendente, professionale o occasionale, in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza del servizio;
- rispondere di eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;
- rispondere dei danni o dei furti agli impianti ed all'attrezzatura, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative.

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del concedente dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal presente CSA, in ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla progettazione, esecuzione delle opere, e degli interventi previsti dal presente CSA o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione ed esecuzione dei lavori e la gestione della impianto.

Il concedente non assume responsabilità conseguenti a rapporti del concessionario con i suoi Appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in genere.

Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltre che l'osservanza delle leggi,

capitolati e norme richiamate nel presente atto, il rispetto puntuale di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente relativi alla corretta esecuzione e gestione delle opere.

Articolo 21 - Modalità di gestione

Ferma restando l'integrale responsabilità della gestione in capo al Concessionario, quest'ultimo gestirà le opere pubbliche realizzate ed i servizi connessi secondo le proprie scelte imprenditoriali.

Nel quadro degli strumenti sopra citati non è richiesta autorizzazione preventiva del Comune, fermo restando l'obbligo di informativa da parte del Concessionario, mediante deposito, a richiesta, di copia del contratto stipulato presso l'Unità Organizzativa del Responsabile del Procedimento. È vietata la subconcessione dell'intero complesso.

Gli strumenti gestionali prescelti, purchè abbiano per oggetto parti funzionali e non l'intero complesso, non costituiscono subconcessione.

Ogni mutamento dell'assetto proprietario delle quote o azioni è soggetto alle verifiche previste dalla legislazione antimafia ed è nullo di diritto nel caso in cui l'acquirente non risulti idoneo ai fini della legislazione stessa.

Articolo 22 – Nulla osta all'esercizio

Sono a carico del Concessionario oneri e spese per l'acquisizione di tutti i titoli, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività.

Articolo 23 – Recesso componente raggruppamento imprese

In conformità all'art. 37, comma 9, del D.lgs n. 163/2006 è vietata la eventuale modifica della composizione del raggruppamento di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Tuttavia qualora un soggetto componente il raggruppamento abbia adempiuto a quanto risultante dall'impegno in sede di offerta e siano stati già verificati il possesso dei requisiti di capacità e moralità delle imprese può in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, recedere dal raggruppamento aggiudicatario (deliberazione AVCP n. 68 del 06.07.2011).

L'aggiudicatario dovrà dare comunicazione alla stazione appaltante delle eventuali modifiche al raggruppamento per il conseguimento della relativa autorizzazione.

Articolo 24 — Responsabilità

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Il concessionario è considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette alla concessione, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto.

Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso gli erogatori pubblici in esame, tenendo sollevato il Comune di Trecase da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo.

Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta ovvero ancora per blocchi di cantiere. Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e

qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d'iniziativa per l'esecuzione del contratto; medesime condizioni valgono per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.

Articolo 25 — Cautele

Quando si eseguono operazioni di realizzazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature il concessionario deve predisporre le cautele necessarie e osservare le norme vigenti in materia in modo da non arrecare soggezioni alle attività esistenti, all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale o alla circolazione stradale, né causare incidenti o danni. In occasione di interventi comportanti scavi in genere, demolizioni, trivellazioni o operazioni simili, il concessionario dovrà provvedere alla ricerca e alla scoperta di eventuali cavi elettrici, telefonici, telefoni di stato, fibre ottiche, di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di flussi di gas o liquidi in genere, e adottare modalità atte a evitare il loro danneggiamento. Il mantenimento della continuità e funzionalità di detti impianti, per il tempo delle prestazioni, resta a carico del concessionario con i relativi oneri, come anche gli interventi per il ripristino dei luoghi nelle condizioni originarie.

Per la gestione, il controllo, la conduzione e l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte rimane esclusivamente responsabile solo il concessionario che provvederà anche a sorvegliare, assistere e dirigere i lavori e a eseguire le incombenze contrattuali, così come richiesto dal bando e relativi allegati, con personale idoneo e abilitato. Il ripristino dello status quo ante dovrà avvenire in conformità al vigente Regolamento Comunale per i Lavori Stradali.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare, con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno, gli accertamenti di danni e inadempienze.

Articolo 26 — Assicurazione

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente capitolato speciale.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
- l'estensione ai danni derivanti al Comune di Trecase o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute;
- l'individuazione del Comune di Trecase, compresi amministratori e dipendenti dello stesso, quale terzo assicurato.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni a ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali.

La polizza (R.C.T.) dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione.

Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza o di altro documento assicurativo rilasciato dall'assicuratore al concessionario, riportante le garanzie sopra richieste.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Articolo 27 — Esecuzioni d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo in proprio o mediante il soggetto gestore del S.I.I., sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a

rischio e spese della ditta appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

CAPITOLO V PERSONALE

Articolo 28 — Personale

Il concessionario deve assicurare il servizio con proprio personale. Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio. Qualsiasi oggetto ritrovato dovrà essere consegnato al responsabile comunale.

Articolo 29 — Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali, assistenziali ed assicurative obbligatorie per legge

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di

personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo. Il concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di stipulazione del contratto di appalto, per il livello e nella località di Trecase, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso in cui questa non sia aderente ad una delle parti stipulanti il contratto ovvero receda da esse.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, accertata dall'ente appaltante o segnalata dal competente Ispettorato del lavoro e/o dagli istituti competenti, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare un prelievo, nel limite massimo del 20%, dalla cauzione definitiva, previa diffida alla ditta appaltatrice a corrispondere, entro un breve termine, quanto ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata dal concessionario stesso alcuna pretesa a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativo ovvero per qualunque altra ragione o causa. La somma trattenuta sarà restituita solo quando l'ente previdenziale o assistenziale creditore avrà comunicato l'ottemperanza del concessionario alle disposizioni di legge. Tenuto conto della gravità delle inadempienze il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 30 — Norme per la gestione delle problematiche sulla sicurezza del lavoro

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale del concessionario, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico. Ove specificatamente previsto verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO VI NORME RELATIVE AL CONTRATTO

Articolo 31 — Spese contrattuali

Le spese di contratto — che sotto forma di atto pubblico amministrativo verrà rogato dal Segretario generale del Comune di Trecase — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 — comma 1— del Codice.

Articolo 32— Novazione soggettiva

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Articolo 33 — Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;
- ritardo superiore a 6 mesi rispetto ai tempi previsti dall'articolo 4 del presente capitolato e relativi al termine per l'esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione delle case dell'acqua;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

La concessione può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

Articolo 34 — Recesso

Ai sensi dell'articolo 21—sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere

dal contratto:

a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

b. laddove il fornitore, pur dando corso all'esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante al concessionario — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Articolo 35 — Fallimento, successione e cessione di azienda

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda. Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Articolo 36— Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il

riordino del processo amministrativo».

Articolo 37 — Varianti

Non sono ammesse varianti rispetto al Capitolato speciale d'appalto. Sono ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 114 — comma 2 — del Codice e dell'articolo 311 del Regolamento.

Articolo 38 — Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Torre Annunziata. Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

CAPITOLO VII NORME FINALI

Articolo 39 — Riservatezza dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

Articolo 40 — Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Il concessionario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli— della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 41 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Articolo 42 — Responsabile del Procedimento

Il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 273 e 274 del Regolamento, è l'ing. ANIELLO CIRILLO tel. 081/5365761 int. 212 — fax 081/5369680 — e-mail: cirillo.aniello@comunetrecase.it.